

Enrico Moriconi
Medico Veterinario
Ordine Provincia di Torino n. 421
Consulente Tecnico in Etologia e Benessere Animale
Dirigente ASL TO3
V. B. Galliari 31
10125 Torino

Avv. Paola Paccassoni
Viale Mariotti n. 19
61032 Fano

Torino 09.03.2015

Oggetto: Canile Federico I di Ostra Vetere

Mi è stato posto il seguente quesito relativo al Canile di cui all'oggetto:

“Visto che la presenza del vettore nella struttura è ormai endemica come dichiarato dal dott. Guidoni nella sua nota prot. 8007 del 3/4/2008 (vedi all. 2 lettera), tenuto conto che a parere dello stesso Guidoni il blocco delle movimentazioni in entrata è misura inutile al momento, atteso che il vettore agisce da maggio a ottobre e che pertanto adesso non c'è pericolo di contagio, tenuto conto che la struttura è autorizzata per oltre 200 posti e che al momento vi sono soltanto 40 cani circa, pertanto il gestore potrebbe ricevere da qui a maggio numerosi altri cani, con rischio che al momento della ripresa dell'attività vettoriale il propagarsi della zoonosi venga ulteriormente agevolato, si chiede di valutare se la misura del blocco delle movimentazioni in entrata disposta in un periodo di inattività vettoriale sia misura congrua (eventualmente indispensabile) per il contenimento della zoonosi. Si chiede inoltre di valutare più in generale se le prescrizioni contenute nell'ordinanza emessa dal sindaco di Ostra in base alla documentazione ivi richiamata sono congrue/ sufficienti o infondate al fine di prevenire e contenere il diffondersi della zoonosi”

Quesito sull'Ordinanza di divieto di introduzione dei cani

Risulta che l'Ordinanza di divieto sia stata sospesa e sia stata permessa l'introduzione dei cani nel periodo in cui non vi è attività di volo degli insetti che trasmettono la malattia.

Al fine di esprimere un giudizio relativo al quesito occorre in primo luogo osservare la situazione ambientale, il luogo dove sorge il canile. E' infatti noto che i vettori della leishmania privilegiano ambienti umidi che ne facilitano la sopravvivenza e che senza opere di bonifica ambientale è difficile prevedere una loro diminuzione; dalle notizie assunte risulta che il canile Federico I di Ostra Vetere è ubicato in una zona dove la leishmania sarebbe endemica e dove non ci sarebbero stati interventi di bonifica ambientale.

Ciò comporta che vi sia un elevato rischio di contagio in tale ambito e pertanto le deduzioni vanno sviluppate a partire da tale considerazione.

Infatti, sempre in base alle notizie che mi sono state fornite, risulta che la patologia, all'interno della struttura, non si sia arrestata e che siano stati introdotti cani risultanti negativi i quali si sono infettati in seguito alla permanenza nel canile, dal momento che avrebbero mutato la risposta sierologica da negativa a dubbia o positiva.

Esaminando quindi la situazione nella sua globalità risulta evidente che l'introduzione dei cani, anche in un periodo di inattività vettoriale, li mette a rischio di contrarre la patologia nel momento stesso in cui l'attività di volo riprende.

Si deve inoltre considerare che l'introduzione in un ambiente a rischio comporta delle conseguenze alquanto spiacevoli, poiché non solo si mette a repentaglio la salute degli animali che

possono contrarre la malattia, come del resto si è già verificato negli anni precedenti, fatto che potrebbe avere una qualche rilevanza di tipo giudiziario, ma vi è anche un aggravio delle spese di gestione della struttura in quanto gli animali che si ammalano devono essere sottoposti alle cure del caso.

Per i motivi suddetti, il contagio avrebbe conseguenze tanto più gravi quanto più alto sarebbe il numero dei cani introdotti nel canile.

Sulla base di queste valutazioni si deve ritenere che l'Ordinanza di blocco delle movimentazioni in entrata andrebbe mantenuta per tutta la durata dell'anno solare.

Quesito sulle prescrizioni contenute nell'Ordinanza.

Le prescrizioni contenute nell'Ordinanza sono in linea con le normali linee preventive e curative seguite nella Leishmaniosi.

Un punto da chiarire è la tempistica delle analisi sierologiche nei cani infetti e dubbi.

L'intervallo indicato 8/16 settimane è abbastanza ampio sapendo che la sieroconversione, cioè l'aumento degli anticorpi in seguito al contagio avviene in un lasso di tempo di circa 20 giorni. 8 settimane o anche qualche settimana in più è un ciclo che può essere sufficiente laddove esistano delle percentuali di sieropositività ferme allo stesso livello da tempo, ad indicare la presenza di una infezione stabilizzata nella sua positività.

Nel caso di cani dubbi la cadenza dev'essere più ravvicinata, vicina ai 20 giorni sopra ricordati, per poter valutare rapidamente se vi è una evoluzione di aggravamento.

E' inoltre necessario notare come nell'Ordinanza non si considerino gli animali sani, che, come si è detto, negli anni precedenti si sono contagiati permanendo nel canile.

Per questo motivo è necessario prevedere una serie di precauzioni anche nei loro confronti poiché con tutta evidenza possono correre il rischio di contagiarsi.

Più precisamente sarebbe opportuno intervenire seguendo le linee guida adottate per i cani dubbi:

- effettuare periodici controlli sierologici, almeno ogni 40 giorni;
- provvederli di collari repellenti, poiché, come dimostrano i fatti, corrono il rischio di essere contagiati;
- evitare per quanto possibile di tenerli all'aperto nelle ore serali e mattutine.

E' anche evidente che le attività di bonifica ambientale siano da considerarsi essenziali al fine del contenimento della patologia.

In generale poi si rileva che, nel corso del tempo, nonostante l'Ordinanza emessa, la patologia non sia stata contenuta e che i cani sani si siano ammalati in seguito alla permanenza nel canile; ciò potrebbe significare che le prescrizioni indicate non siano state seguite o non siano state applicate in maniera corretta.

Anche per questo motivo, ai fini di una migliore gestione della struttura, l'Ordinanza avrebbe dovuto essere mantenuta e pertanto si auspica che la stessa sia riadottata dall'ente competente e che i Servizi Veterinari vigilino affinché essa sia applicata con diligenza.

Enrico Moriconi

Enrico Moriconi

Attività periziale ufficiale

- 03 09 09 Perizia come CTU per il Tribunale di Catania -G.I.P. Pubblico Ministero dott.ssa Carla Santocono - Verbale di Perizia di Consulenza Tecnica artt 359 e 360 c.p.p.116 e 117 D.L.vo 27\89 - Procedimento penale n. 9936\09 R.G.N.R.
- 07 2009: Perito di Parte Lav Procedimento nei confronti del “Circo Victor”. Rinvio a giudizio del proprietario Sig. Calvaruso
- Marzo 2009: Perito di parte Lav nel Procedimento Penale Tribunale di Ravenna 02\09 R.G. G.I.P. nei confronti di Guberti Giorgio Giacomo;
- 11 09 09 Perizia di parte Lav Procedimento di Incidente Probatorio n. 8472\08 R.G. – 02\09 R.G. G.I.P. nei confronti di Guberti Giorgio Giacomo
- 11 2010: Consulente Tecnico Parte Lav Tribunale di Verona, procedimento 10/00812 R.G.N.R.
- 15 febbraio 2011: CTU Procura di Modena Procedimento Penale n.601/11 RGNR, a carico di Coronati Giovanni. Esito: Patteggiamento dell'indagato.
- 17 01 12 Consulente Tecnico per la Lav Tribunale di Cuneo Proc. Penale n. 296/10 giudice Meinardi, accusati Giordano Fratelli.
- 12 12 12 CTU per Tribunale di Padova – Procuratore Dr. Benedetto Roberti - Relazione sul Circo Medrano,pratica Fascicolo n. R.G. NR 12113595. Rinvio a giudizio del proprietario Sig. Casartelli.
- 17.12.12 CTU Tribunale di Brescia Procedimento Penale n. 148387/2012, proc Ambrogio Cassiani a carico di Green Hill. Esito: condanna degli imputati nel primo grado di giudizio (23 01 2015 condanna in primo grado).
- 10.05.13 UPG per il Corpo Forestale dello Stato di Verona. Az Agr. Scapini Nicola, sita in via San Pellegrino 5 e dell'Az. Agr. “Ponte Rosso” sita in via Ponte Rosso n 2. Sede legale Isola della Scala (Vr).
- 16 05 2013 Consulente tecnico di parte Lav . Proc. Penale n. 7373/09 RGNR Tribunale di Tivoli, avverso Calvaruso Michele, Circo Victor (condanna in primo grado 2.10.14)
- 01 10 13 Ausiliario PG per Corpo Forestale dello Stato per azienda Leonello Spada, v. Figari 1, Marano di Valpolicella (Verona).
- 21 10 13 Ausiliario PG per Corpo Forestale dello Stato per allevamento di uccelli da richiamo del sig. Lugoboni Livio Augusto, località Quinzano, via Tosi, Verona. Esito: disposto sequestro e spostamento animali nel dicembre 2013, rinvio a giudizio.
- 03 12 13 Ausiliario di PG Fascicolo penale 13/11633 RGNR Pm Maria Beatrice Zanotti Tribunale di Verona, relativo ad un allevamento suinicolo.
- 16 04 14 Consulente parte Lav procedimento penale 08/01180 RG NR Tribunale di Verona (Trevencarni, su trasporto con bovini).
- 28 05 14 Ausiliario di PG procedimento a carico Cascinale San Francesco Verona (canile). Proc. pen. n. 9667/13 RGNR Procura Verona – PM Valeria Ardito
- 03 09 14 CTU del Pm Roberta Guido. Trib Tempio Pausania – Pratica Circo Martin. Conferma sequestro da parte del Tribunale dei Riesame
- 12 02 2015 Ausiliario di PG con Forestale dello Stato Comando di Lanzo su Allevamento Reineri Località Bettole, Balangero.
- 05 03 2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. Procedimento n. 3735/2012 R.G. n.r. Consulente Tecnico per Parte Civile.